

D.D.L. N. 26 del 19.7.91

Schema di disegno di legge regionale

---

NUOVE MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1977,  
N. 17 "NORME SULLA CONTABILITA' REGIONALE"

ART. 1

La legge regionale recante "Norme sulla contabilita' regionale" del 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e' nuovamente modificata come agli articoli seguenti.

ART. 2

L'art. 4 (Progetti speciali) e' sostituito dal seguente:

La Regione adotta progetti diretti alla valorizzazione di determinate aree del territorio regionale, nonche' di specifici settori di intervento, aggregando, ove occorra, interventi ricompresi anche in piu' programmi o piu' piani.

Costituiscono in particolare progetti speciali quelli adottati dalla Regione nell'ambito dei programmi di intervento straordinario dello Stato e degli organismi Comunitari (C.E.E.) a favore della Regione, nonche' i progetti adottati nell'ambito di accordi di programma con amministrazioni statali, di enti locali, aziende ed altri soggetti pubblici per la realizzazione di programmi di intervento straordinario.

Art 3

Art. 5 (Bilancio di previsione)

Occorre modificare l'attuale 3° comma il cui testo attuale e' il seguente:

"Il bilancio di previsione corredato dalla relazione programmatica e' presentata dalla Giunta al Consiglio entro il 30 agosto dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed e' approvato con legge entro il successivo 15 dicembre ai sensi dell'art. 70 dello Statuto".

Le modifiche da apportare debbono fissare nuovi termini per la presentazione e l'approvazione del bilancio (possono qui essere indicati rispettivamente il 30 settembre e il 30 novembre), avendo presente il termine del 31 ottobre prescritto per i bilanci degli enti locali dall'art. 55 della legge n. 142/1990.

E' necessario anche ripensare alla conferma o meno della relazione programmatica che oggi deve accompagnare il bilancio, stante che la legge regionale n. 17/1977 non definisce il contenuto della relazione in rapporto al bilancio. Si puo' arguire che la relazione ha lo scopo di definire l'azione legislativa, amministrativa e finanziaria che la giunta si propone di attuare con il bilancio annuale e pluriennale per la realizzazione dei programmi e progetti derivanti dagli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

Se cosi' e', l'art. 5 dovrebbe chiarire la portata politica della relazione e definirne la funzionalita' rispetto alla proposta di bilancio, mediante raccordo a

6

quanto stabilito all'art. 2 - secondo comma e alle norme  
che la programmazione regionale eventualmente prevede in  
proposito.

ART. 4

L'art. 7 (Struttura del bilancio pluriennale) e' sostituito dal seguente:

Il bilancio pluriennale e' composto:

- a) da un quadro di previsione delle entrate
- b) da un quadro di previsione delle spese
- c) da un quadro generale riassuntivo

Le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione.

Le spese sono classificate con riferimento agli obiettivi del programma regionale di sviluppo ed ai relativi interventi programmati e progettati. Nell'ambito di questa ripartizione sono possibili ulteriori suddivisioni che comportino l'aggregazione di voci di spesa omogenee per materia e per natura economica. In ogni caso debbono essere tenute distinte le previsioni di spesa concernenti le funzioni normali e le funzioni delegate dallo Stato, quelle per l'attuazione del programma di sviluppo, quelle per programmi speciali e straordinari.

Sono distintamente indicati i casi in cui l'esecuzione delle spese sia condizionata a speciali assegnazioni di fondi da parte dello Stato da parte di istituzioni e strumenti Comunitari (C.E.E.) e da parte di altri enti e soggetti.

Per ogni ripartizione delle entrate e delle spese e' indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio

8.

annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo considerato. E' inoltre indicata la quota relativa all'esercizio successivo, nonche' globalmente la quota relativa al residuo periodo.

Il quadro generale riassuntivo di cui alla lettera c) del primo comma rappresenta:

- a) per le entrate: il riassunto per titoli,
- b) per le spese: il riassunto secondo l'articolazione delle funzioni istituzionali normali e di sviluppo nonche' di quelle per progetti speciali e per i programmi di intervento straordinario.

ART. 5

L'art. 8 (Entrate del bilancio pluriennale) e' sostituito dal seguente:

Nel bilancio pluriennale le entrate relative ai tributi propri della regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla regione sono indicate nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonche' in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo comune e del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281, quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore od, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all'importo dell'ultima assegnazione.

Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e dai prestiti già autorizzati, nonche', distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo per l'esecuzione dei programmi di spesa.

ART. 6

L'art. 9 (Spese del bilancio pluriennale) e' sostituito dal seguente:

Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi regionali gia' in vigore, nonche' le spese necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi, servizi ed uffici regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dalla applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.

Sono indicate, inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della rispettiva entita', tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento ed alle aree di attivita'.

11  
ART. 7

L'art. 10 (Funzioni normali e di sviluppo) e' sostituito dal seguente:

In relazione al disposto dell'art. 9, 1^ comma, della legge 19.5.1976 n. 335, ed in attesa della riforma della finanza regionale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, le Regione Puglia, agli effetti della destinazione delle entrate regionali, assume le spese necessarie per l'adempimento delle funzioni normali di cui all'art. 119, 2^ comma, della Costituzione, distinte da quelle per programmi di sviluppo cosi' definite dal piano regionale adottato ai sensi dell'art. 2.

Le spese per programmi di sviluppo sono relative a interventi nuovi o aggiuntivi e tali da comportare una elevazione degli standard dei servizi o il miglioramento delle attivita' economiche, sociali, ambientali e territoriali considerate dal programma regionale di sviluppo.

Non potranno essere considerate spese per programmi di sviluppo quelle destinate al funzionamento della struttura amministrativa regionale e locale preposta all'elaborazione e organizzazione dei programmi.

ART. 8

L'art. 11 (Finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali) e' sostituito dal seguente:

La Regione provvede al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali con le entrate derivanti da:

- 1) tributi propri e quote di tributi erariali devolute alla Regione direttamente o a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970;
- 2) rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;
- 3) assegnazioni statali previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa per l'esercizio di funzioni normali;
- 4) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni.

ART. 9

L'art. 12 (Finanziamento delle spese per programmi di sviluppo) e' sostituito dal seguente:

La Regione provvede al finanziamento delle spese per l'attuazione di programmi di sviluppo con le entrate derivanti da:

- 1) tributi propri e quote di tributi erariali ed entrate patrimoniali regionali, di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo precedente per le somme eccedenti il relativo impiego agli effetti di cui all'articolo medesimo;
- 2) assegnazioni statali effettuate in base all'art. 9 della legge n. 281/1970 - complete di quelle previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali e' completata la confluenza nel fondo del citato art. 9;
- 3) assegnazioni statali anche in corrispondenza di deleghe di funzioni previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa regionale per l'attuazione di programmi di sviluppo;
- 4) eventuale saldo finanziario attivo;
- 5) ricorso al credito.

14  
ART. 10

L'art. 13 (Entrate con vincolo di destinazione) e' sostituito dal seguente:

Le entrate derivanti da assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, per le quali non e' contemplata la confluenza nel fondo dell'art. 9 della legge n. 281/1970, sono destinate esclusivamente ed interamente al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali, di quelle per l'attuazione di programmi di sviluppo e di quelle per progetti e interventi straordinari, a seconda della funzione o dell'intervento alla quale l'assegnazione stessa e' specificatamente vincolata.

Le poste di tali entrate debbono recare nel bilancio regionale indicazione esplicita sia della destinazione che del riferimento alle corrispondenti poste di spesa.

ART. 11

L'art. 14 (Entrate in corrispondenza di funzioni amministrative delegate dallo Stato) e' sostituito dal seguente:

Le entrate da assegnazioni finanziarie dello Stato per l'esercizio della delega di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono integralmente destinate al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali o di quelle di sviluppo in corrispondenza alle finalita' della delega stessa.

ART. 12

L'art. 15 (Finanziamenti regionali aggiuntivi) e' sostituito dal seguente:

Art. 15 (Utilizzo di fondi a destinazione vincolata)

Gli stanziamenti di spesa per programmi di sviluppo e per progetti speciali di intervento straordinario, finanziati con contributi e assegnazioni dello Stato o della C.E.E., possono essere impegnati subordinatamente all'avvenuto accertamento della relativa entrata.

Per l'espletamento dei servizi finanziari di esecuzione dei progetti speciali e dei programmi d'intervento straordinario, nonche' degli accordi di programma cofinanziati da enti e organismi nazionali ed internazionali, la Regione puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, della societa' finanziaria regionale costituita ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n.281.

ART. 13

L'art. 16 (Saldo finanziario attivo) e' sostituito dal seguente:

L'eventuale saldo finanziario attivo effettivamente disponibile puo' essere destinato, una volta definitivamente accertato dalla legge regionale di approvazione del rendiconto generale, esclusivamente al finanziamento di altrettante spese di investimento in capitale per funzioni di sviluppo previste dal bilancio in cui tale avanzo viene iscritto.

L'art. 20 (Disciplina legislativa delle procedure di spesa) e' sostituito dal seguente:

Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento per l'erogazione della spesa stessa, nonche' i termini entro i quali essi debbono provvedere a ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale.

Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, quando comunque si accerti l'impossibilita' del conseguimento degli obiettivi cui e' finalizzata la spesa, il contributo e' revocato con provvedimento dello stesso organo competente alla concessione e il relativo impegno sul bilancio regionale e' annullato. La legge stabilisce le modalita' per l'eventuale riutilizzo nello stesso ambito di destinazione delle somme che cosi' si rendono disponibili.

I disegni e le proposte di legge regionale, nonche' i relativi emendamenti che comportano nuove o maggiori spese

18

ovvero riduzioni di gettito di entrate, debbono essere corredate di referto tecnico sulla entita' degli oneri recati da ciascuna disposizione e della indicazione della relativa copertura finanziaria, con la specificazione per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali integralmente necessari all'attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni del bilancic pluriennale, nonche' dell'onere complessivo previsto in relazione agli obiettivi cui le norme stesse servono.

L'art. 21 (Adeguamento delle leggi di spesa in vigore) e' sostituito dal seguente:

Art. 21 (Predeterminazione di criteri per la concessione di sovvenzioni finanziarie)

La concessione di sovvenzioni, tributi, sussidi finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, societa' ed enti di qualsiasi natura, sono subordinate alla predeterminazione da parte dell'amministrazione regionale dei criteri di attribuzione cui l'amministrazione stessa dovra' attenersi.

L'atto di predeterminazione, conseguente alle disposizioni legislative regionali che regolano l'attivita' o l'intervento settoriale, e' adottato dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 22 (Struttura del bilancio) e' sostituito dal seguente:

Il bilancio annuale della Regione e' composto:

- a) dallo stato di previsione delle entrate
- b) dallo stato di previsione delle spese
- c) dal quadro generale riassuntivo.

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

- 1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- 2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- 3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Tra le entrate di cui al n. 3) e' iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

ART. 17

Il primo comma dell'art. 23 (Stanziamanti di competenza) e' sostituito dal seguente:

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo, nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo a norma dell'art. 60 della presente legge.

L'art. 24 (Stanziamenti di cassa) e' sostituito dal seguente:

Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la Regione dovra' prevedibilmente effettuare nel corso dell'esercizio finanziario, senza distinzione fra pagamenti in conto residui e in conto competenza, a seguito degli impegni gia' assunti e di quelli nuovi autorizzati nel bilancio medesimo.

Nel bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta disponibilita' di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 19

L'art. 26 (Equilibrio del bilancio di cassa) e' sostituito dal seguente:

Art. 26 (Ripiano del disavanzo finanziario)

Il saldo finanziario negativo accertato dalla legge di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio e' iscritto nel bilancio dell'anno successivo mediante apposita legge regionale per la parte alla quale non si sia provveduto in via presuntiva con la legge di bilancio ovvero con la legge di assestamento del bilancio per l'anno in corso.

Le leggi regionali di cui al comma precedente debbono assicurare in ogni caso l'equilibrio del bilancio di competenza nel quale il disavanzo viene iscritto.

L'art. 28 (Classificazione delle entrate) e' sostituito dal seguente:

Nello stato di previsione delle entrate del bilancio annuale, queste sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle relative categorie:

TITOLO I - Entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o quote di esso devolute alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

Categoria 1a - Tributi propri della Regione.

Categoria 2a - Compartecipazione al gettito di tributi erariali - Fondo comune delle Regioni a statuto ordinario.

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e assegnazioni ed in genere da trasferimenti di fondi anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato.

Categoria 1a - Contributi e assegnazioni dello Stato vincolate a spese per l'adempimento di funzioni normali.

Categoria 2a - Contributi e assegnazioni destinati al finanziamento del programma regionale di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

Categoria 3a - Contributi, assegnazioni e trasferimenti destinati al finanziamento di progetti speciali e di programmi di intervento straordinario.

20

Categoria 4a - Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali.

Categoria 5a - Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese correnti per programmi di sviluppo.

Categoria 6a - Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali.

Categoria 7a - Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese di investimento per programmi di sviluppo.

TITOLO III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti e aziende regionali, da servizi pubblici regionali, da introiti diversi e recuperi vari.

Categoria 1a - Entrate da rendite patrimoniali e da utilizzo di beni.

Categoria 2a - Entrate da utili di enti e aziende regionali.

Categoria 3a - Entrate da servizi pubblici regionali.

Categoria 4a - Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari.

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti.

Categoria 1a - Entrate da alienazione di beni e diritti patrimoniali - Affrancazioni.

21

Categoria 2a - Entrate da trasferimenti di capitali per lasciti, donazioni e conferimenti di terzi.

Categoria 3a - Entrate da rimborso di crediti.

TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie.

Categoria 1a - Entrate derivanti da assunzioni di mutui o dalla emissione di prestiti obbligazionari.

Categoria 2a - Entrate derivanti da anticipazioni di cassa, aperture di credito ed altre operazioni creditizie a breve termine.

TITOLO VI - Entrate per contabilita' speciali.

Categoria 1a - Partite di giro.

Categoria 2a - Stabilimenti speciali.

Al fine di adeguare la classificazione alla legislazione statale e regionale la legge di approvazione del bilancio annuale puo' apportare modifiche al numero e alla denominazione delle categorie elencate nel presente articolo.

Lo stato di previsione delle entrate contiene un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

## ART. 21

L'art. 29 (Specificazione delle entrate) e' sostituito dal seguente:

Nell'ambito di ciascuna categoria di cui all'art. 28, le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Il capitolo costituisce l'unita' fondamentale di classificazione delle entrate.

Per ciascun capitolo dell'entrata del bilancio annuale debbono essere indicati i seguenti elementi: numerazione progressiva, anche discontinua, denominazione analitica, ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ammontare che si prevede di accertare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ammontare che si prevede di riscuotere, senza distinzione tra riscossioni in conto residui ed in conto competenza.

In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da legge dello Stato o della Regione.

ART. 22

L'art. 30 (Classificazione delle spese) e' sostituito dal seguente:

Nello stato di previsione delle spese del bilancio annuale, queste sono ripartite in:

- PARTE I: spese per l'esercizio delle funzioni normali;
- PARTE II: spese per l'attuazione del programma regionale di sviluppo;
- PARTE III: spese per la realizzazione di programmi e progetti speciali e programmi di intervento straordinario;
- PARTE IV: contabilita' speciali.

Le spese delle prime due parti sono ripartite in aree ed ambiti corrispondenti alle funzioni regionali definite dal DPR n. 616/1977 e, successivamente anche nella parte III in organi e servizi istituzionali e settori d'intervento ed infine in attivita', programmi o progetti, corrispondenti alle previsioni del bilancio pluriennale.

Nella parte II sono, in ogni caso, distintamente indicati con apposita annotazione le spese relative a programmi di sviluppo cui concorrono finanziamenti assegnati dallo Stato in sede di programmazione nazionale.

L'ordine e la denominazione delle attivita', dei servizi, dei settori d'intervento, dei programmi e progetti, possono essere definiti annualmente in sede di bilancio, anche con riferimento all'assetto organizzativo della Giunta regionale fondato su aggregazioni di materie funzionalmente omogenee e tra loro collegate.

Le spese per oneri finanziari e di rimborso di mutui e prestiti sono incluse nella parte I.

Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo delle spese per parti, per ambiti e materie di competenza, per attivita' e settori di intervento.

L'art. 31 (Specificazione delle spese) e' sostituito dal seguente:

Nell'ambito delle ripartizioni indicate all'art. 30 le spese sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Il capitolo costituisce l'unita' fondamentale di classificazione delle spese; esso comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu' oggetti strettamente collegati nell'ambito dello stesso programma o progetto.

Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, di funzionamento, spese correnti operative, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate;

c) spese relative a specifiche finalita' per perseguire le quali la Regione fruisce di finanziamenti da parte dello Stato, ed altre spese;

d) spese riferibili a diverse categorie economiche, secondo la ripartizione adottata nel bilancio statale.

Le spese finanziate in parte con assegnazioni a destinazione vincolata e in parte con risorse proprie della Regione, sono stanziare in capitoli distinti aventi lo stesso oggetto e denominazione, con l'indicazione del modo di finanziamento.

Gli impegni relativi alle spese di cui al comma precedente devono essere assunti con priorit  sui capitoli finanziati con assegnazioni statali.

Le leggi regionali di spesa che pongono piu' oggetti di spesa strettamente collegati nell'ambito di una stessa funzione o di uno stesso programma o progetto a carico di distinti capitoli possono prevedere che le variazioni compensative di fondi tra l'uno e l'altro dei suddetti capitoli siano disposte con delibera della Giunta regionale comunicata al Consiglio entro 10 giorni.

Sono disposte con delibera della Giunta regionale, comunicata al Consiglio entro 10 giorni, le variazioni compensative di fondi tra capitoli ad identico oggetto di spesa e distinta classificazione economica, nonche' l'istituzione di nuovi capitoli di spesa occorrenti per suddividere in corso d'anno, secondo la classificazione economica, lo stanziamento relativo ad un singolo oggetto di spesa.

## ART. 24

L'art. 33 (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati) e' sostituito dal seguente:

Il quadro generale riassuntivo contiene:

- a) il riepilogo delle entrate per titoli;
- b) il riepilogo delle spese per l'esercizio delle funzioni normali;
- c) il riepilogo delle spese per l'attuazione di programmi di sviluppo;
- d) il riepilogo delle spese per l'esecuzione dei progetti speciali e dei programmi di intervento straordinario.

Esso mette in evidenza inoltre i totali:

- a) delle spese correnti di funzionamento;
- b) delle spese correnti operative;
- c) delle spese di investimento in capitale;
- d) delle spese di investimento in annualita';
- e) delle spese per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato;
- f) dei trasferimenti a favore degli Enti locali, tenendo distinti quelli connessi a funzioni ad essi delegati dalla Regione;
- g) delle spese vincolate a scopi determinati in rapporto a specifiche assegnazioni da parte dello Stato e di istituzioni o di strumenti Comunitari per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo ovvero di intervento straordinario.

Esso mette altresì in evidenza il rapporto fra il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da mutui o da assegnazioni finanziarie con destinazione vincolata a

spese di sviluppo o ad interventi straordinari, e il totale delle spese per l'esercizio delle funzioni normali.

ART. 25.

L'art. 38 (Fondi globali) e' sostituito dal seguente:

Nello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza sono iscritti uno o piu' fondi globali destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi previsti dal bilancio pluriennale e dal programma regionale di sviluppo.

I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di impegno, ma esclusivamente per il prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli di spesa, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali e di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo, ripartiti a loro volta per spese correnti e per spese in conto capitale o di investimento.

Al bilancio e' allegato l'elenco dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale, con l'indicazione del relativo oggetto e

dell'importo dello stanziamento da finanziare a carico del fondo stesso.

Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spesa.

L'art. 39 (Fondi globali iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente) e' sostituito dal seguente:

Ai fini della copertura finanziaria di spese di investimento per programmi di sviluppo derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, puo' farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio e gia' incluse negli elenchi di cui al 5^ comma dell'art. 38, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno immediatamente successivo.

Nei casi di cui al comma precedente resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma che precede, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa dovra' accompagnarsi l'annotazione che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 4, secondo comma, della legge statale.

ART. 27

L'art. 41 (Fondo di riserva del bilancio di cassa) e' sostituito dal seguente:

Nel bilancio annuale di cassa e' iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsioni iniziali o di successive variazioni del bilancio.

L'ammontare del fondo di riserva di cassa e' determinato dalla legge di approvazione del bilancio entro il limite di un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.

I prelievi da tale fondo e le relative destinazioni sono disposti con deliberazioni del Consiglio regionale non soggette a controllo.

ART. 28

L'art. 42 (Assestamento del bilancio) e' sostituito dal seguente:

Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi relativi ai residui attivi e passivi e alla giacenza di cassa risultanti al termine dell'esercizio precedente, all'eventuale iscrizione nel bilancio del saldo finanziario positivo o negativo accertato dal rendiconto dell'esercizio precedente, nonche' alle variazioni che si ritengono necessarie, fermi restando i vincoli di equilibrio del bilancio di competenza e cassa di cui alle norme stabilite dalla presente legge ed ai principi generali dell'ordinamento contabile.

L'assestamento del bilancio e' subordinato all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio precedente ovvero alla avvenuta presentazione dello stesso da parte della Giunta al Consiglio regionale a termini del successivo art. 72.

La Giunta presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno la relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria, contenente il rapporto del Controllo di gestione sullo stato di avanzamento degli obiettivi programmatici, sul grado di realizzazione dei progetti e le valutazioni di efficacia delle azioni condotte sulla base dei risultati conseguenti in rapporto

ai costi sostenuti. La relazione deve inoltre contenere il rapporto dell'Osservatorio regionale sui procedimenti contabili ed amministrativi utilizzati nell'impiego delle risorse destinate agli interventi settoriali e all'attuazione dei progetti speciali e dei programmi di intervento straordinario.

L'art. 43 (Variazioni di bilancio) e' sostituito dal seguente:

La legge di approvazione del bilancio puo' autorizzare la Giunta regionale ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni finanziarie dello Stato e della C.E.E. vincolate a scopi specifici e per l'iscrizione delle corrispondenti spese, nonche' per l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa delle nuove o maggiori somme concernenti le entrate e le spese strettamente correlate tra di loro in dipendenza di leggi statali o regionali.

Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo a norma dell'art. 45 della presente legge, la variazione e' disposta nei modi di cui sopra sull'esercizio in chiusura, per la parte entrate, e sul nuovo esercizio per la parte spesa, anche in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.

Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio gia' presentato al Consiglio con il finanziamento dei relativi oneri in tutto o in parte mediante la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a norma del precedente art. 39, autorizzano la Giunta ad apportare con propria deliberazione le

conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio di competenza.

Il maggiore gettito derivante da nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di competenza iscritte ai titoli I e III del bilancio e' prioritariamente destinato al finanziamento di eventuali passivita' arretrate ed accertate al 31 dicembre dell'anno precedente e non ancora totalmente coperte con i mezzi assicurati dal bilancio di competenza.

Le variazioni per nuove e maggiori spese possono in ogni caso essere deliberate soltanto se risulta documentata ed accertata contestualmente la integrale copertura finanziaria.

Nessuna variazione di bilancio, salvo quelle di cui al primo comma, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

ART. 30

L'art. 44 (Storno di fondi) e' sostituito dal seguente:

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli e' vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

E' vietato lo storno dei fondi tra i residui, nonche' fra i residui e la competenza e viceversa. E' altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l'esercizio di funzioni delegate, o da stanziamenti di spese per programmi di sviluppo o per progetti speciali e di intervento straordinario, cui concorrono specifiche assegnazioni statali o della C.E.E., a favore di altri capitoli di spesa.

Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso puo' essere autorizzata solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera variazione di bilancio.

Lo storno di fondi da capitoli di spesa di investimento per programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa di investimento per funzioni normali e' ammesso entro il limite dell'ammontare dei primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata.

L'art. 45 (Fondi statali assegnati alla Regione) e' sostituito dal seguente:

Art. 45 (Fondi assegnati alla Regione).

Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione, confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione e di assegnazioni, concorsi o contributi per il finanziamento del programma regionale di sviluppo e di quelli destinati al finanziamento di progetti speciali e di programmi di intervento straordinario.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facolta' di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La Regione ha altresì facolta', qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

La Regione puo', in relazione all'epoca in cui avviene la assegnazione dei fondi di cui al 1° comma del presente

45

articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma del successivo articolo 60, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa iscritto nel bilancio per l'esercizio successivo a norma dell'art. 43 possono essere assunti impegni e disposte erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio stesso anche in pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.

L'art. 46 (Mutui e prestiti) e' sostituito dal seguente:

La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione e' autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.

La legge deve specificare l'entita' massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonche' l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alla previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalita' spettano alla Giunta regionale.

Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non e' stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

In ciascun esercizio puo' essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualita' di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui gia' contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, non superi il 25% dell'ammontare complessivo delle entrate iscritte in

47

bilancio nel Titolo I, sempreche' gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.

ART. 33

L'art. 47 (Anticipazioni di cassa) e' sostituito dal seguente:

Allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Regione puo' contrarre anticipazioni finanziarie od ottenere dall'Istituto-tesoriere l'utilizzo di scoperti sul conto corrente della tesoreria regionale, per un ammontare complessivo non superiore all'importo bimestrale delle previsioni di entrata classificate nel bilancio annuale al Titolo I.

Le anticipazioni e gli scoperti debbono essere estinti nell'esercizio finanziario in cui sono utilizzati.

Le operazioni finanziarie anzidette sono deliberate dalla Giunta regionale che puo' disporre, se necessarie, le occorrenti variazioni di bilancio.

4 P.

ART. 34

L'art. 56 (Compiti degli organi preposti alle realizzazioni delle entrate) e' sostituito dal seguente:

I dipendenti regionali comunque incaricati delle operazioni di accertamento delle entrate a qualsiasi titolo dovute o spettanti alla Regione sono tenuti ad effettuare le operazioni medesime nei modi e termini stabiliti dalle leggi, regolamenti o deliberazioni degli organi regionali.

I responsabili dei settori, nonche' i dirigenti ed i funzionari della Regione che hanno la gestione dei progetti, programmi ed attivita' al cui finanziamento concorrono contributi, assegnazioni e risorse previste nel bilancio regionale, curano sotto la personale loro responsabilita' che l'accertamento delle entrate sia fatto prontamente ed integralmente, dandone tempestiva comunicazione alla Ragioneria regionale per la cura della fase di riscossione.

## ART. 35

L'art. 57 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entita') e' sostituito dal seguente:

I crediti della Regione di modesta entita' che non siano di natura tributaria e che non si riferiscano a sanzioni amministrative o a pene pecuniarie, possono essere annullati entro il termine dell'esercizio finanziario e senza onere alcuno per i debitori, con provvedimento cumulativo del Presidente della Giunta regionale su proposta della Ragioneria regionale, sempre che il costo delle operazioni di riscossione di ogni singolo credito si riveli superiore all'ammontare del medesimo nella misura fissata dalla legge regionale di bilancio e comunque non inferiore a lire 25.000.

ART. 36

L'art. 65 (Richiesta di emissione del titolo di pagamento) e' sostituito dal seguente:

L'organo competente alla liquidazione della spesa richiede alla Ragioneria regionale la emissione del relativo titolo di pagamento, ove possibile anche con lo stesso atto di liquidazione.

La richiesta di emissione del titolo di pagamento, vistata dal funzionario responsabile del settore e recante a cura e responsabilita' del medesimo il riferimento ai dati di prenotazione del corrispondente impegno, viene trasmesso alla Ragioneria regionale con la relativa documentazione giustificativa della spesa, ove occorra.

50  
ART. 37

L'art. 66 (Pagamento delle spese) e' sostituito dal seguente:

Il pagamento delle spese e' disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi e di ordini di accreditamento tratti sulla tesoreria regionale.

I titoli di pagamento di cui al primo comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o dal componente della Giunta delegato dal Presidente, previamente vistati dal Coordinatore del Settore Ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.

I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spesa ricorrenti rivenienti da contratti, sono emessi d'ufficio dalla Ragioneria regionale col solo visto del Coordinatore del Settore di Ragioneria o di chi lo sostituisce.

Nei casi e con le modalita' previste da successivi articoli, e' altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposte aperture di credito.

Puo' farsi luogo all'emissione dei titoli di pagamento in esecuzione di deliberazioni od altri atti degli organi regionali, sempreche' tali deliberazioni od atti siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili ai sensi delle norme vigenti in materia ed ai sensi dei commi seguenti.

5

Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi deve essere verificata dalla Ragioneria la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione della spesa; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa del bilancio in corso e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente riferita al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa ed a un solo capitolo di competenza o residui.

I funzionari della Ragioneria, addetti al riscontro ed all'emissione dei titoli di spesa disposti ai sensi del precedente comma, non possono dare corso all'emissione del titolo stesso qualora risulti che non siano stati osservati i termini di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953 n.62.

Per i titoli di spesa emessi in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, chi ordina l'emissione del titolo stesso ha l'obbligo di dichiarare nell'ordine di emissione gli estremi di trasmissione dell'atto alla Commissione di controllo.

Anche nel caso di servizi gestiti in economia, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. E' vietata l'emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in cui

ART. 38

L'art. 67 (Estinzione dei titoli di pagamento) e' sostituito dal seguente:

Il tesoriere della Regione estingue i titoli di spesa e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria in conformita' alle disposizioni della legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria, alla convenzione per l'affidamento del servizio medesimo e alle altre modalita' previste dalla presente legge.

## ART. 3P

L'art. 68 (Modalita' di effettuazione dei pagamenti) e' sostituito dal seguente:

I titoli di spesa emessi ai sensi del precedente articolo 66 sono pagati mediante:

- a) rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo "status" di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della Regione;
- b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d'incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;
- c) versamento su conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario, previa richiesta dello stesso; in questo caso costituisce quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e la dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria regionale, attestante l'avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;
- d) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo

5

carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l'avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria.

e) Commutazione, a richiesta del creditore, in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente. La dichiarazione della commutazione apposta a cura del Tesoriere, sul titolo di spesa, cui va allegata la ricevuta del versamento, sostituisce la quietanza liberatoria.

I titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui gli artt. 1 e 12 del codice civile, nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante versamento sul conto corrente postale o bancario.

I titoli di spesa non pagati entro il termine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili, ovvero in libretto a risparmio al portatore intestato ai beneficiari dei titoli stessi. Agli effetti del rendiconto generale della regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.

I libretti a risparmio sono custoditi dal tesoriere regionale che tiene un aggiornato registro di carico e scarico, le cui risultanze sono comunicate mensilmente alla Ragioneria regionale. Gli interessi maturati sui libretti a

risparmio competono agli intestatari dei libretti medesimi. Alla consegna dei libretti a risparmio i beneficiari o loro aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria a fronte del titolo di spesa commutato nel libretto medesimo.

I libretti a risparmio non estinti dagli intestatari o loro aventi causa entro i termini previsti dalle norme della presente legge in materia di perenzicne amministrativa, sono estinti d'ufficio e le somme risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal tesoriere regionale in conto entrate della Regione.

La Giunta regionale e' autorizzata a regolare i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalita' e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento degli effetti conseguenti alla scadenza di validita' dei titoli di credito, della loro inesigibilita' e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonche' gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed in libretti di risparmio al portatore ed i casi in cui non e' ammessa la commutazione d'ufficio.

Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:

a) alla data dell'effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di cui al punto a) del precedente primo comma;

b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dalla

lettera c) e dalle lettere d) ed e) del primo comma nonche' del terzo comma del presente articolo;

c) alla data della disposizione di bonifico emessa dal tesoriere per l'esecuzione dell'accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come previsto dalla lettera c) del precedente primo comma. Qualora l'accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data.

ART. 40

Sono abrogati: gli articoli 10 e 16 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 11, il sesto comma dell'articolo 1 e gli articoli 12 e 17 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 10 e l'art. 3 della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14.

REGIONE ABRUZZO  
I  
P.P. P1